

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

66.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.	
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Senatori ZUGNO ed altri: Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2872)	867	
PRESIDENTE	867, 868	
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	868	
BOTTA, <i>Relatore</i>	868	
CESARONI	868	
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Senatori PELIZZO ed altri: Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede « agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2893)	869	
PRESIDENTE	869	
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	869	
		CIAMPAGLIA, <i>Relatore</i> 869
		VESPIGNANI 869
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 870
<p>La seduta comincia alle 10,30.</p> <p>PATRINI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p>(È approvato).</p> <p>Discussione della proposta di legge senatori Zugno ed altri: Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2872).</p> <p>PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zugno, Tiberi, Scardacione, De Marzi, Lombardi: « Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive inte-</p>		

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1971

grazioni e modificazioni», già approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTA, *Relatore*. La proposta di legge in esame fu approvata dalla V Commissione permanente del Senato fin dal novembre 1970; trasmessa quindi alla Camera, non ha potuto qui — per un complesso di motivi che non è ora il caso di sottolineare — ottenere sollecitamente l'assegnazione in sede legislativa alla nostra Commissione.

Si tratta, nel merito, di una interpretazione della legge 6 agosto 1954, n. 604, concernente benefici fiscali a favore della piccola proprietà contadina.

Da tempo, i vari governi che si sono succeduti nel nostro paese hanno ritenuto di dover intensamente perseguire — in pieno accordo con il Parlamento — l'obiettivo connesso con il diffondersi della piccola proprietà contadina, concedendo principalmente, attraverso varie disposizioni di legge, numerose agevolazioni di ordine fiscale. Fondamentale, sotto questo riguardo, è stato il provvedimento legislativo n. 604 del 6 agosto 1954, che ha sancito una serie di facilitazioni, relative all'esenzione dalle imposte di bollo, ipotecarie, di registro.

Successivamente, però, da parte degli uffici finanziari, è prevalsa, in materia di accorpamento di piccole proprietà contadine appartenenti ad individui legati da vincoli di parentela e conviventi nell'ambito dello stesso nucleo familiare, una interpretazione di tipo particolare, che ha disatteso — attraverso una circolare del 1964 — i criteri in atto fin dal 1954 (data in cui era stata emanata una apposita circolare, al riguardo), se non lo stesso decreto legislativo del 1948 concernente la materia.

Attraverso la menzionata circolare interpretativa, che risale, come ho detto, al 1964, venne sancito il criterio in base al quale i benefici fiscali riconosciuti per l'accorpamento di piccole proprietà contadine non potevano essere applicati nel caso i beni in questione appartenessero a persone legate tra loro da vincoli di parentela e conviventi nell'ambito dello stesso nucleo familiare.

Da questo stato di cose, è sorta la necessità di una norma legislativa (come quella che stiamo ora esaminando, già approvata dall'altro ramo del Parlamento e sulla quale la V Commissione della Camera ha espresso parere favorevole) che stabilisse una corretta interpretazione ed applicazione della

legge n. 604, e dei successivi provvedimenti integrativi, sulla base dello spirito che anima le suddette disposizioni. Tra gli obiettivi della legislazione concernente le facilitazioni fiscali, infatti, non può non rientrare quello di agevolare l'accorpamento di piccole proprietà contadine, anche se realizzato tra parenti, fino al terzo grado, conviventi nello stesso nucleo familiare. Una situazione di questo genere, infatti, non è tale da giustificare la mancata concessione dei benefici fiscali generalmente riconosciuti.

Concludendo questa mia breve relazione, quindi, rivolgo alla Commissione l'invito a voler approvare il provvedimento in esame, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Siamo favorevoli all'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo si dichiara d'accordo circa l'opportunità di approvare il provvedimento in esame, nel testo adottato dalla V Commissione del Senato, la quale ha apportato una modifica all'originaria formulazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del provvedimento. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano anche alle compravendite che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, sempreché sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle surrichiamate disposizioni legislative.

Tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprietà con la costituzione di vitalizio a favore del venditore.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a titolo definitivo.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Pelizzo ed altri: Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede « agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pelizzo, Zugno, Piccolo, Castellaccio, De Luca, Bermani, Accili, Bloise, Anderlini: « Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede "agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua" », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgere la relazione.

CIAMPAGLIA, *Relatore*. La proposta di legge n. 2893, già approvata dalla V Commissione del Senato, vuole estendere — in sostanza — i benefici previsti dalla legge 4 luglio 1967, n. 537, applicandoli anche nelle ipotesi di costituzione di nuove aziende municipalizzate. Per questa ragione, non posso che proporre alla Commissione l'approvazione del provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento.

VESPIGNANI. Pur essendo senz'altro favorevole all'approvazione della proposta di legge al nostro esame (concernente una materia che fu a suo tempo oggetto di un'analoga proposta presentata dal PCI), non posso fare a meno di sottolineare come sia stato superato, a seguito dell'istituzione delle regioni a statuto ordinario, il controllo della giunta provinciale amministrativa.

Di fronte alla nuova situazione noi suggeriremmo di interpretare l'articolo unico della proposta di legge nel senso che il controllo spetta agli organi regionali.

SANTAGATI. Dichiaro che il mio gruppo voterà a favore della proposta di legge n. 2893 e contemporaneamente sottolineo la necessità di approvarla così come ci perviene dal Senato al fine di non ritardarne ulteriormente l'iter.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole alla approvazione della proposta di legge n. 2893 e desidera assicurare l'onorevole Vespignani sull'automaticità dell'adeguamento al nuovo ordinamento regionale dei provvedimenti concernenti gli atti dei comuni ed i controlli ad essi relativi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli Enti e gli Istituti finanziari di cui al precedente articolo 1 sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento *ex novo* da parte dei Comuni e dei consorzi di Comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie di costituende aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal Consiglio comunale e dalla competente Giunta provinciale amministrativa o dagli organi di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli articoli 84 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.

Le agevolazioni a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni — di cui al precedente comma — sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione ».

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1971

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata subito direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori ZUGNO ed altri: « Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2872).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori PELIZZO ed altri: « Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede " Agevolazioni ai comuni e ai

consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua " » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2893).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Botta, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Giovannini, Lepre, Martelli, Miroglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Pavone, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Vespignani, Vicentini.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO